



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio V – Tutela del Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Prot. N
Rif. prot. n. 5599 del 27.06.2023

Oggetto: [ID: 9132] **Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi”.**

Autorità Proponente/Procedente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi dell’art. 13, comma 5 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006.

Parere di competenza

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V Tutela del Paesaggio, prot. n. 22616 del 26.06.2023, acquisita agli atti ns. prot. n. 5599 del 27.06.2023, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni.

Si prende atto che la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell’istanza per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla proposta di Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi; viene dato formale avvio alla procedura di VAS con lo svolgimento della fase di consultazione sul Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione di incidenza (fase di scoping) ai sensi dell’art. 13, comma 5, e dell’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si prende atto che:

- l’Autorità Competente è individuata nel Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l’Autorità Procedente è individuata nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a cui compete l’approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi;
- il Proponente del Piano Regolatore Portuale del Porto Brindisi è individuato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli;

Esaminata la relativa documentazione (in particolare, la Relazione Generale (con analisi alternative e coerenza con il DPSS), la Valutazione ambientale strategica - Rapporto preliminare di orientamento), resa disponibile sul sito web del MASE, all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8649/12739>

Visto l’art. 9 della Costituzione Italiana;



Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Tenuto conto che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ne accompagna l'intera vita, dalle prime fasi della loro elaborazione e fino alla loro completa attuazione, con la finalità di garantire che essi contribuiscano alla protezione dell'ambiente e alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

Considerato che la fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano;

Considerato che *“Il Piano Regolatore Portuale di Brindisi, redatto dall'ufficio del genio Civile OO MM di Bari, è stato approvato il 21 ottobre 1975 con D.M. LL. PP. N. 37 e con le modifiche apportate dalla variante di ampliamento adottata nel 2002 e definitivamente approvata nel 2006 con Dgr n. 1190/2006 è ancora in vigore in forza dell'art. 27, comma 3 della legge 84/94, per il quale i piani regolatori portuali vigenti all'entrata in vigore della stessa conservano la loro efficacia a tempo indeterminato fino al loro aggiornamento.*

Le principali infrastrutture previste dal citato PRP riguardavano:

- *la protezione del bacino del porto esterno mediante costruzione di un molo avente lunghezza complessiva di 2.235 m suddiviso in tre bracci. Per quanto riguarda il lato sottoflutto, sempre a protezione del porto esterno, il piano prevede la realizzazione di tratti di scogliera tra le isole “Le Pedagne” (in parte già esistenti) e di un tratto terminale, della lunghezza di 250 m, intestato all'estremo Nord dell'isoletta “Traversa”;*
- *lo sviluppo di banchine da costruire nel “Porto Medio” comprendente la banchina di Costa Morena ed i banchinamenti, adiacenti alla zona archeologica, posti a ponente del predetto molo da adibire al ricevimento di navi traghetto;*
- *la costruzione, nel porto esterno, posta in fregio al lato levante del molo di Costa Morena, di una nuova banchina dotata di un'ampia area retrostante da adibire al traffico container;*
- *la costruzione di un pontile per rinfuse liquide, sempre nel porto esterno, da adibire ai traffici delle industrie chimiche dell'area industriale, al fine di eliminare il campo boe esistente e le relative sea-lines con la creazione di aree a terra da destinare a “deposito costiero” ed a “zona ampliamento attività industriali”;*
- *il collegamento viario del porto e della zona industriale alla rete urbana ed extraurbana ed i collegamenti ferroviari oltre che la realizzazione dei relativi piazzali;*
- *la destinazione a cantieri navali di un'area ubicata nel porto medio dietro l'Isola di S. Andrea.*

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 1190 il 04.08.2006 è stata approvata una Variante al Piano Regolatore Portuale di Brindisi, redatta dall'Area Tecnica dell'Autorità portuale di Brindisi, riguardante i nuovi accosti per navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare. Successivamente è stato avviato un procedimento per l'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) delle opere previste nella Variante già approvata. Tale procedimento



di A.T.F., si è concluso con l'approvazione da parte della Giunta Regionale, giusta Delibera n. 40 del 29.01.2013.

Considerato che l'ultimo atto riferito al PRP di Brindisi è l'approvazione di un ATF relativo alla realizzazione di un pontile su briccole presso Costa Morena Ovest sul quale il CSLLPP ha espresso parere favorevole con Voto prot. 80/2020 reso nel corso dell'adunanza del 25/11/2020.

Le opere sopracitate sono state in gran parte realizzate. In particolare, sono ormai da qualche tempo operative:

- la diga foranea di "Punta Riso";
- le strutture di accosto dei traghetti a Costa Morena Ovest ed i relativi piazzali retrostanti;
- il banchinamento di Costa Morena Ovest;
- l'area destinata ai "Cantieri navali".

Inoltre nella "zona ampliamento attività industriali" prevista nel porto esterno, nell'ambito dei lavori di costruzione del rigassificatore di British Gas poi abbandonati, è stata realizzata una colmata che ne occupa la porzione di ponente denominata Capo Bianco.

Per quanto riguarda lo sporgente di Costa Morena Est, sono stati completati il banchinamento e gli impianti tecnologici e da ultimo anche i lavori per la pavimentazione in calcestruzzo armato dei piazzali retrostanti, a rendere pienamente fruibile tutto il molo di Costa Morena est per una superficie complessiva di circa 200.000 m². Infine sono già state pianificate, programmate e progettate le seguenti opere:

- Attracchi di S. Apollinare: progetto definitivo approvato decreto di compatibilità ambientale art. 5 bis;
- Cassa di Colmata di Costa Morena e dragaggio dell'area di S. Apollinare da -10 a -12 m s.l.m.m., del canale di accesso al porto interno a -14 m s.l.m.m. e dell'area di contorno alle calate di Costa Morena a -14 m s.l.m.m.; (decreto di compatibilità ambientale" ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nr. 254 del 21 giugno 2021, Conferenza dei Servizi Decisoria Sincrona per la approvazione del progetto conclusa positivamente il 7/03/2022, è in corso la procedura per eliminare il vincolo geomorfologico dalla fascia costiera interessata dall'opera).
- Pontile con briccole per l'ormeggio di navi ro-ro a Costa Morena Ovest (lavori già iniziati);
- Banchinamento e recupero funzionale del piazzale della colmata di Capo Bianco (ex British Gas): progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Considerato che rispetto alle previsioni del PRP vigente mancherebbero quindi solo le opere necessarie per completare la "zona ampliamento attività industriali" ed il nuovo pontile per rinfuse liquide previsto in corrispondenza del limite di ponente della suddetta zona oltre il completamento dell'opera di difesa secondaria del porto esterno (le scogliere che collegano le isole "Le Pedagne" ed il tratto terminale intestato all'estremo nord dell'isoletta "Traversa").

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni:

- a) **si ritiene nel complesso esaustiva**, tenuto conto del carattere di documento di indirizzo strategico del Piano in esame, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano medesimo e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, ma si ritiene altrettanto **necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del Piano in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano - "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID_VIP: 7954]**, risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "Istruttoria tecnica CTVIA". Tenendo conto che nel "Rapporto preliminare



di scoping” dei Piani è riportato che *“la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. [...] Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di “Piano integrato” e di “Piano globale”, idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. [...] Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione “inglobati” nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l’armonizzazione, in seguito all’approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo.”*

Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l’attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all’interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

b) si ritiene non esaustiva la considerazione del patrimonio culturale subacqueo e la sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; anche per questo **si ritiene necessario** che nel Rapporto Ambientale e per le successive fasi del Piano in oggetto, ai fini della valutazione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, si debba **integrare ed esplicitare:**

- I. la rappresentazione e l’interpretazione sia dei vincoli paesaggistici e culturali sia dei contesti sottomarini esistenti, considerati e recepiti i dati presenti in:
- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);
 - Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
 - Carta dei Beni Culturali Pugliesi (<http://www.cartapulia.it>);
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
 - Piani Paesaggistici Territoriale Regionale (<http://www.sit.puglia.it>);
 - nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto;



Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare;

- II. l'applicazione della preventiva dell'impatto archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture ma anche tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, tra cui i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché quelli che interessano eventuali fiumi, canali, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto.

Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.



- III. la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, si debba fondare necessariamente su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza durante le indagini *ante operam*, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;
- c) **Si ritiene poco esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano. Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il Rapporto Ambientale e per le successive fasi attuative del Piano, si dovrà prevedere:
- I. l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel Piano;
- II. la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano;
- III. un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- I. stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del piano;
- II. numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connesi alle fasi attuative del piano;
- III. numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.
- d) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, la proposta di indice del Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica, secondo le informazioni previste dall' Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente (art. 90 del D.Lgs 42/2004), i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alle Soprintendenze competenti per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di



comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La Scrivente resta comunque in attesa dell'esito del procedimento per eventuali seguiti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Michele Raguso

Il Collaboratore archeologo incaricato
Dott.ssa Alessandra Dell'Anna

La Soprintendente
dott.ssa Barbara Davidde *



Davidde Barbara
Ministero della
cultura
04.08.2023 15:17:44
GMT+01:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it